




COMUNE DI MODICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

Adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 29 del 23 Aprile 2013



C A P O I

Premesse – Definizioni - Classificazione delle acque reflue e degli insediamenti**Art. 1 – Premesse**

Il D.Lgs. 152/2006 (art. 101 comma 2 e art. 107 comma 4) sancisce che le *Regioni possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti nelle relative autorizzazioni.*

In Sicilia lo scarico dei reflui è normato dalla legge n° 27/86 e dalla circolare n° 19906 del 4/4/2002 che dà direttive in merito all'applicazione del D.Lgs. 152/99; tenuto conto che detto decreto è stato sostituito dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152 (Parte terza), le direttive di detta circolare riferite al D.Lgs. 152/99 sono da estendere al vigente D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e quelle della legge n° 27/86 e della circolare n° 19906 del 4/4/2002, laddove non sono in contrasto con il predetto decreto. Se ne riportano alcune per agevole lettura del presente regolamento:

- **abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in:
 -**acque grigie** quelle provenienti da lavabi, lavelli, lavatrice, lavastoviglie, impianti doccia, vasche bagno;
 -**acque nere** quelle provenienti esclusivamente dai gabinetti;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- **acque meteoriche:** acque piovane raccolte da superfici impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze) si distinguono in:
 -**acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)** – acque corrispondenti ai primi 15 minuti di ogni singolo evento meteorico; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
 -**acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC)** – acque meteoriche derivate da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali pubblici di sosta e di movimentazione automezzi;
- **scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in un corpo ricettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante, sottoposti o no a qualunque trattamento depurativo;
- **corpo ricettore:** rete fognaria, suolo, sottosuolo, acque superficiali;
- **rete fognaria:** il sistema di canalizzazione, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- **fognatura separata:** rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima rete acque bianche, adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche, e la seconda rete acque nere,

adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane (acque reflue domestiche e industriali);

- **scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue che sono in esercizio e/o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 – Classificazione degli insediamenti

Gli insediamenti sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in:

3.A) Insediamenti di Classe A: comprendono gli edifici adibiti ad abitazione od attività produttiva o di servizi di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi, che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e quindi classificabili come “*acque reflue domestiche*”; in particolare sono compresi edifici adibiti a:

- abitazioni civili;
- alberghi, pensioni, B & B, campeggi;
- circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
- insediamenti scolastici;
- impianti sportivi;
- bar, ristoranti, mense;
- insediamenti commerciali;
- insediamenti produttivi e insediamenti sedi di attività di produzione di beni e/o di servizi che diano origine a scarichi assimilabili alle “*acque reflue domestiche*” ai sensi del comma 7 dell’art.101 del D.Lgs. 152/2006 e del DPR n° 227/20011 e come nell’Allegato 1.

3.B) Insediamenti di Classe B: appartengono a questa categoria gli edifici adibiti ad abitazione od attività produttiva o di servizi di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi, che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e quindi classificabili come “*acque reflue domestiche*”; in particolare sono compresi tutti gli edifici adibiti a:

- abitazioni civili, alberghi, pensioni, B & B, campeggi, circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni, insediamenti scolastici, impianti sportivi, bar, ristoranti, mense, insediamenti commerciali di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi;
- tutti gli insediamenti produttivi i cui scarichi classificabili come “*acque reflue domestiche*” abbiano recapito separato dagli scarichi classificabili come “*acque reflue industriali*”;
- insediamenti destinati a servizi per lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ed ausiliari i cui scarichi siano assimilabili a “*acque reflue domestiche*”;
- insediamenti destinati a autorimesse e stazioni di servizio;
- insediamenti destinati a carrozzerie;
- insediamenti destinati a distributori carburanti con stazioni di servizio;
- insediamenti destinati a officine meccaniche;

- insediamenti destinati a studi fotografici;
- insediamenti destinati a impianti per la produzione di energia elettrica;
- insediamenti destinati a stazione di servizio ferroviarie;
- insediamenti destinati a impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ed industriali;
- insediamenti destinati a ospedali, case di cura, laboratori di analisi;
- insediamenti destinati a mattatoi, macelli;
- insediamenti destinati a laboratori di produzione di pasticceria ed affini;
- insediamenti sedi di attività di servizio che diano origine a scarichi assimilabili alle “*acque reflue domestiche*” ai sensi del comma 7 dell’art.101 del D.Lgs. 152/2006 e del DPR n° 227/2011 e dell’Allegato 1

3.C) Insedimenti di Classe C: sono compresi in questa categoria:

- le imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento dell’8.5.80 pubblicata su gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.5.80
- imprese dedite all’allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l’attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione dell’attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 q.li di peso vivo di bestiame.
- imprese di cui ai precedenti punti che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno 2/3 dall’attività di coltivazione del fondo.

3.D) Insedimenti Produttivi: sono uno o più edifici od installazioni collegati tra loro, nei quali si svolgono attività di produzioni di beni che determinano l’origine di uno o più scarichi terminali di *acque reflue industriali*.

Art. 4 – Ambito di applicazione


Il presente regolamento disciplina modalità, tempi, e procedure per il rilascio di autorizzazione e/o rinnovi di autorizzazione relative a:

- Tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili ai civili e da insediamenti produttivi;
- Tutti gli scarichi e l’uso di tutte le opere concernenti gli impianti di depurazione privati e gli impianti di smaltimento dei reflui depurati che non recapitano in pubblica fognatura.

Art. 5 – Pubblicità

Copia del presente regolamento verrà depositata, presso gli uffici competenti alla istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni all’allaccio e scarico dei reflui, per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento, presso gli uffici di segreteria secondo quanto dettato dal vigente Regolamento Comunale di accesso agli atti



Capo II
Allaccio e scarico delle acque reflue degli insediamenti
in zone servite da pubblica fognatura

Art. 6 - Sistemi di fognatura

Nel territorio comunale sono adottati sistemi di convogliamento delle acque reflue tramite fognatura separata e tramite fognatura mista.

Per fognatura mista si intende il convogliamento in unico collettore delle acque sia nere che meteoriche.

Art. 7 - Immissione nei collettori di fognatura

7. A) Tutti gli scarichi delle acque di qualsiasi natura, così come intese al precedente articolo 2, devono essere immessi con apposite condotte entro i collettori di fognatura, secondo le prescrizioni del regolamento del servizio comunale di fognatura approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 10/2/1989, quando non in contrasto con il presente Regolamento.

7. B) Prima dell'immissione nella rete fognaria, gli scarichi di acque reflue industriali e/o acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, deve essere realizzato il *pozzetto di campionamento* (pozzetto fiscale) individuato ed ubicato in modo inequivocabile in planimetria. Il pozzetto deve essere segnalato presso l'insediamento con apposito cartello in modo da consentire, agli organi di controllo, di effettuare le operazioni di prelievo delle acque di scarico. Le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto stabilito dal Manuale UNICHIM – quaderno n. 92/1977, debitamente riportato nel predetto Allegato 2.

7. C) Nelle zone servite da rete fognaria non sono ammessi nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime. Nelle predette zone gli scarichi esistenti, aventi recapito diverso, devono essere convogliati alla rete fognaria entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento. E' fatto obbligo alla disconnessione e abbandono degli eventuali esistenti pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e qualunque altro impianto di smaltimento reflui (sia anche autorizzato).

7. D) L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste per gli insediamenti nelle zone urbanisticamente tipizzate come Zone A, B, C e D .

Nel caso che le suddette zone non siano opportunamente urbanizzate, mancando un sistema di smaltimento di pubblica fognatura, è possibile prevedere, nelle more della realizzazione dell'impianto fognario, l'utilizzo di un sistema alternativo nel rispetto del presente Regolamento. Rimane comunque l'obbligo della realizzazione di tutte le opere preventive necessarie per un futuro allaccio in pubblica fognatura.

7. E) L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria degli insediamenti sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà ed il più vicino punto di allacciamento alla rete fognaria, non supera:

1) per gli insediamenti a servizio di un numero massimo di 8 Abitanti Equivalenti (calcolati secondo quanto indicato all'art. 14.B):

1a) 100 (cento) metri per gli insediamenti abitativi e non residenziali aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche;

1b) 200 (duecento) metri per gli edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali aventi scarichi non assimilabili ai domestici.

2) per gli insediamenti a servizio di un numero superiore a 8 Abitanti Equivalenti (calcolati secondo quanto indicato all'art. 14.B):

2 a) 800 (ottocento) metri gli insediamenti abitativi e non residenziali aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche;

2 b) 1.000 (mille) metri per gli edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali aventi scarichi non assimilabili ai domestici.

7. F) Gli scarichi esistenti attivati secondo il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 10.02.1989 dovranno adeguarsi al presente regolamento entro l'anno successivo all'entrata in vigore.

7. G) Nelle zone del territorio comunale, ove è già stata realizzata la fognatura separata delle reti è fatto obbligo di allacciare direttamente e separatamente tali acque:

- Le acque meteoriche, fatto salvo quanto dettato al successivo punto **18.B**, devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete acque bianche, secondo le disposizioni del successivo art. 9, comma 3, e non possono per alcun motivo essere immesse nella rete delle acque nere;

- Tutte le acque reflue domestiche ed industriali, così definite al precedente art. 2, devono essere condotte, con apposite tubazioni separate, esclusivamente al collettore stradale della rete delle acque nere, secondo le prescrizioni del seguente regolamento.

7. H) Nelle zone del territorio comunale, ove non è stata ancora realizzata la fognatura separata tutte le acque reflue domestiche ed industriali, così come definite al precedente art. 2, devono essere condotte separatamente al collettore stradale, le acque meteoriche saranno convogliate secondo quanto dettato all'art. 18, fatte salve le direttive degli uffici Urbanistica e SUAP.

Art. 8 - Scarichi vietati nella pubblica fognatura

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella rete fognaria delle sottoelencate sostanze :

- sostanze liquide, solide o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;
- sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti), sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare un pubblico disagio o provocare danni alla vegetazione;
- sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli; vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido;
- vapori e gas di qualunque natura;
- sostanze grasse animali e vegetali provenienti da friggitorie attività di ristorazione mense collettive e similari. Le stesse dovranno essere smaltite nel rispetto della normativa sui rifiuti.

Art. 9 - Scarichi ammessi in fognatura

Nella zona del territorio comunale ove esista la rete fognaria, sono sempre ammessi:

- gli scarichi degli insediamenti di classe A, nel rispetto del presente regolamento, senza nessun limite di accettabilità.
- gli scarichi degli insediamenti classificati di classe B, C e Produttivi, così come definiti al precedente art. 2 devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii. e dovranno rispettare le condizioni prescritte nel provvedimento autorizzativo. I valori limite di emissione non possono essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- Lo scarico di acque meteoriche nella rete acque bianche è condizionato dalla capacità residua della rete esistente, come da nulla osta rilasciato dal Servizio gestione impianti fognari; nelle more che la Regione Siciliana provveda a legiferare in merito, qualora i piazzali e le aree esterne impermeabili riguardino gli insediamenti di cui all'Allegato 3, sarà richiesto un adeguato pretrattamento prima dell'immissione nella rete fognaria interessata; le acque da trattare potranno corrispondere all'intero carico meteorico o alla sola frazione di "prima pioggia". Il trattamento dovrà garantire il raggiungimento dei limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs. n° 152/2006 per l'immissione nella rete acque nere e della tabella 4, del predetto Allegato 5, per l'immissione nella rete acqua bianca.
- Le acque di prima pioggia, qualora separate dopo trattamento, e le acque meteoriche possibili contaminazione e pertanto soggette a trattamento, devono recapitare nelle acque nere.

Art. 10 - Domanda di allacciamento

Il nuovo scarico e il relativo allaccio nella rete fognante delle acque reflue e delle acque meteoriche e di dilavamento deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto previsto nel regolamento del servizio comunale di fognatura approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 10/2/1989 quando non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 11 - Autorizzazione all'allaccio e scarico in pubblica fognatura

Tutti gli scarichi in fognatura delle acque reflue vengono autorizzati dall'Autorità Comunale nel rispetto delle norme del Regolamento del servizio comunale di fognatura approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 10/2/1989 quando non in contrasto con il presente regolamento, con della legge dalla legge n° 27/86 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti di classe A, B, C e Produttivi sono distinte in:

- **Autorizzazione all'allaccio e scarico:** viene concessa ai nuovi insediamenti o ai nuovi impianti, a seguito istanza prodotta in conformità a quanto dettato dall'art. 10, e nel rispetto dei limiti tabellari previsti dal D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- **Autorizzazione di Rinnovo allo scarico** viene concessa in seguito all'esito favorevole della istruttoria della istanza, di eventuali altri controlli che l'Amministrazione volesse autonomamente compiere. Le spese degli eventuali controlli analitici disposti dagli uffici preposti sono a carico del titolare dello scarico.

Le suddette autorizzazioni, ogni volta che si constatino difformità rispetto ai valori di portata e ai parametri tabellari o alle condizioni presenti nella stessa, possono essere sospese e/o revocate nel rispetto di quanto dettato dall'art. 130 del D.Lgs 152/2006.

Ogni variazione quali-quantitativa del refluo con possibile superamento dei limiti tabellari o delle prescrizioni autorizzative, dovrà determinare in autotutela, a cura del titolare, la immediata sospensione dello scarico e l'evento dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto all'Amministrazione per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 12 – Rinnovo delle autorizzazione allo scarico

12. A) L'Autorizzazione all'Allaccio e Scarico in Pubblica Fognatura rilasciata dalla Sezione Manutenzione, per gli insediamenti civili esistenti e/o nuovi è da intendersi tacitamente rinnovata a condizioni che non siano variate la qualità dei reflui prodotti e la titolarità dello scarico;

12. B) L'Autorizzazione all'Allaccio e Scarico in Pubblica Fognatura rilasciata dalla Sezione Manutenzione, per gli insediamenti produttivi, assimilabili ai civili (scarico di reflui esclusivamente domestici), è da intendersi tacitamente rinnovata a condizioni che non siano variate la qualità dei reflui prodotti e la titolarità dello scarico.

12. C) L'Autorizzazione all'Allaccio e Scarico in Pubblica Fognatura rilasciata dalla Sezione Manutenzione, per gli insediamenti non contemplati ai precedenti commi 12.A e 12.B dovranno richiedere il rinnovo dell'autorizzazione secondo modalità e tempi indicati all'art. 23.

C a p o III
**Scarico delle acque reflue degli insediamenti in zone
 non servite da pubblica fognatura**

Art. 13 – Ammissibilità degli scarichi

Gli scarichi sul suolo, in acque superficiali interne e marine e nel sottosuolo sono ammessi esclusivamente nelle zone del territorio comunale sprovviste di rete fognaria, purché rispettino le prescrizioni della normativa vigente.

Devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi della legge dalla legge n° 27/86 e dell'articolo 124 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è il Dirigente del Settore incaricato. Modalità e tempi della istruttoria e del rilascio dell'autorizzazione vengono indicati negli articoli seguenti.

Nel territorio comunale è da privilegiare un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. E' vietato lo scarico nel sottosuolo.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche: le acque nere devono essere sottoposte ad un trattamento primario in una fossa Imhoff debitamente dimensionata per gli abitanti equivalenti serviti; le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte, prima di unirsi alle nere, ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore dalle caratteristiche tecniche indicate all'Allegato 4.

Le sopradette acque reflue domestiche pretrattate possono essere smaltite sul suolo con gli impianti previsti ai successivi articoli, che se condotti in modo corretto, possono garantire l'assenza di inconvenienti ambientali e il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Art. 14 – Scarico sul suolo degli insediamenti civili di classe A

Gli insediamenti civili di classe A, così come intesi al precedente art. 2, **a servizio di un massimo di 40 Abitanti Equivalenti**, possono smaltire i reflui domestici sul suolo in conformità al D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto della legge regionale 27/86 secondo le direttive della circolare della Regione Siciliana del 4/04/2002, dell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/1977 e di quanto previsto nel presente Regolamento.

14. A) I criteri minimi generali da seguire per la progettazione e realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento, sono:

1. La chiarificazione in pozzetto degrassatore delle acque grigie (quelle provenienti da lavabi, lavelli, lavatrice, lavastoviglie, impianti doccia, vasche bagno);
2. La chiarificazione in vasca settica di tipo Imhoff delle acque nere (quelle provenienti esclusivamente da gabinetti);
3. La dispersione a mezzo canale disperdente, pozzi assorbenti ecc.

14. B) Il dimensionamento degli impianti di trattamento e smaltimento dovrà essere in funzione degli Abitanti Equivalenti (A.E.) serviti, debitamente definiti in conformità all'art. 2, o calcolati, in modo empirico o con metodi parametrici, come segue:

- a) in modo empirico: assumendo come numero di A.E. il rapporto tra il volume d'acqua da smaltire nel giorno di massimo consumo con la dotazione idrica media pro-capite , ovvero

$$\text{numero di A.E.} = \frac{\text{volume acqua da smaltire}}{\text{litri 220 acqua pro - capite}}$$

b) con metodi parametrici:

- b.1)** *per civile abitazione:* 1 A.E. per ogni posto letto con camere fino a 14 mq;
- b.2)** *per complesso ricettivo (albergo con servizi di ristorazione per gli ospiti):* 1 A.E. per ogni posto letto con camere fino a 14 mq, con l'incremento di un A.E. ogni qual volta la superficie aumenta di 6 mq oltre i 14 mq;
- b.3)** *per fabbrica o laboratorio artigianale :* 1 A.E. per ogni due dipendenti, fissi o stagionali;
- b.4)** *per ristorante o trattoria:* 1 A.E. per ogni tre posti (massima capacità ricettiva delle sale 1,20 mq per persona);
- b.5)** *per impianti o uffici commerciali:* 1 A.E. per ogni tre dipendenti, fissi o stagionali;
- b.6)** *per bar, circoli con servizio alimentazione a tipo "tavola calda" :* 1 A.E. per ogni sette posti ;
- b.7)** *per scuole, circoli, bar, ecc. senza servizio alimentazione:* 1 A.E. per ogni dieci posti ;
- b.8)** *per cinema, stadi, ecc.:* 1 A.E. per ogni trenta posti .

14. C) Il dimensionamento del pozzetto degrassatore verrà effettuato, orientativamente, in relazione agli A.E. (50/60 lt per A.E.) con un minimo assoluto di lt 500 ovvero mc. 0,50. Le acque dopo trattamento dovranno essere riammesse nell'impianto di scarico a valle della fossa Imhoff; in alternativa, potranno essere stoccate in apposito recipiente, a tenuta ed interrato, per essere riutilizzate per gli usi idonei. Dovrà essere prevista almeno una estrazione annua dei fanghi. Per le caratteristiche si rimanda all'allegato n. 4. L'ubicazione del pozzetto degrassatore deve essere prevista ad almeno un metro da muri di fondazione e comunque a quota inferiore da qualsiasi opera e/o tubazione destinata all'uso di acqua potabile.

14. D) Il dimensionamento della fossa settica tipo Imhoff dovrà avvenire in funzione degli abitanti equivalenti e nel rispetto della Delibera Interministeriale del 4 Febbraio 1977. Dovrà essere prevista almeno una estrazione annua dei fanghi.

14. E) Il dimensionamento del canale disperdente, pozzi assorbenti ed ecc., dovrà essere congruente con il numero degli abitanti equivalenti serviti e con i dettami della relazione geologica. La superficie di terreno, nella quale sono ubicati detti impianti non deve presentare avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità, gli impianti dovranno essere ristrutturati completamente ed essere riportati alla loro funzionalità iniziale.

14. F) L'ubicazione della fossa settica tipo Imhoff deve essere prevista ad almeno dieci metri da qualsiasi opera e/o tubazione destinata all'uso di acqua potabile e metri due dal sedime del fabbricato, salvo diverse prestazioni tecniche qualora la tubazione destinata all'uso di acqua potabile sia posta a quota più alta di almeno mt.1,5 l'ubicazione della fossa può essere prevista ad una distanza di almeno metri cinque dalla stessa.

14. G) La condotta disperdente deve essere ubicata ad almeno trenta metri da qualsiasi opera e/o tubazione interrata destinata all'uso di acqua potabile, e deve svilupparsi all'interno di una fascia di terreno agrario di circa trenta metri, deve essere lontana dal sedime del fabbricato nel rispetto di quanto previsto al punto 14.I) e ad almeno quindici metri dal confine, fatto salvo quanto previsto al punto 14. J).

14. H) L'ubicazione del pozzo assorbente deve essere posta ad almeno cinquanta metri da qualsiasi opera e/o tubazione interrata destinata all'uso di acqua potabile e lontano dal sedime del fabbricato nel rispetto di quanto previsto al punto 14. I) e ad almeno venticinque metri dal confine, fatto salvo quanto previsto al punto 14. J).

14. I) **Solo in assenza di congruo dimensionamento del lotto**, dimostrato con appositi elaborati tecnici a firma di professionisti abilitati, e qualora le condotte, serbatoi e tutte le opere destinate al servizio di acque potabili sono poste a quota superiore al punto più elevato dell'impianto di smaltimento proposto (*potendosi, in tale stato di fatto, escludersi fisicamente il contatto tra le acque sporche che fluiscono a quota più bassa e non in pressione*) dovranno essere garantite le seguenti distanze minime;

- canale disperdente ad almeno 5 mt da qualsiasi opera e/o tubazione destinata all'uso di acqua potabile;
- il canale disperdente deve svilupparsi all'interno di una fascia di terreno agrario di almeno 10 metri, previa installazione di tubi di aerazione, di conveniente diametro (50-100mm) posti fino allo strato di pietrisco inferiore, disposti alternativamente a destra ed a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 m l'uno dall'altro;(nel caso di condotta disperdente a più rami le fasce di terreno agrario laterali alle condotte esterne devono essere di almeno 5 metri.);
- pozzo assorbente ad almeno 25 mt da qualsiasi opera e/o tubazione destinata all'uso di acqua potabile e dal sedime del fabbricato;

14. J) La distanza minima da confini con terzi va in deroga qualora, **solo in assenza di congruo dimensionamento del lotto**, venga prodotta formale dichiarazione di assenso fra le parti di servitù volontaria autenticata nelle forme di legge.

Art. 15 – Scarico sul suolo degli insediamenti civili di classe B e C

Gli scarichi delle acque reflue domestiche degli insediamenti di Classe B e per quelli aziendali degli insediamenti di Classe C, così come definiti al precedente art. 2., possono essere autorizzati nel rispetto degli art. 28 e 29 della L.R. n° 27/86, previo parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

Fatto salvo l'obbligo per gli insediamenti di classe C di provvedere all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art.112, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e della relativa normativa regionale, **per gli scarichi domestici degli insediamenti civili di classe B, C e degli insediamenti produttivi** possono essere adottati sistemi di trattamento e smaltimento, similari a quelli previsti per gli insediamenti di classe A secondo i criteri minimi indicati all'art. 14.

Per i reflui zootecnici in zone non vulnerabili da nitrati valgono le norme del decreto interassessoriale 17/1/2007 con un quantitativo di azoto al campo non superiore a 3000 Kg con la sola dichiarazione (da inviare ai Sindaci dei Comuni interessati e alla Segreteria della C.P.T.A.).

Art. 16 – Scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi

Gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata la impossibilità tecnica o la eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali possono recapitare sul suolo nel rispetto di quanto riportato al punto 2 dell'Allegato 5 alla parete terza del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti condizioni:

- i reflui da smaltire devono essere conformi ai limiti tabellari della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parete terza del D.Lgs. 152/2006;

- è vietato lo scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- lo scarico viene autorizzato previo parere favorevole della Commissione Provinciale tutela ambiente; il parere si intende acquisito positivamente ove non intervenga pronuncia entro 60 giorni.

Art. 17 – Scarichi sul suolo alternativi per le acque reflue domestiche

Quando non possono essere adottati i predetti sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche, per assenza delle distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche o dai confini, il titolare dell'insediamento può richiedere l'autorizzazione ad adottare, in alternativa, modalità di trattamento e smaltimento delle acque reflue che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente.

17. A Il **pozzo nero**, così come definito Allegato 5 della Delibera del comitato interministeriale del 4/2/1977, non è ammesso per i nuovi insediamenti da costruire. È consentito solamente *per gli insediamenti non adeguabili* realizzati in data antecedente alla legge regionale n° 27 del 15/05/1987, o in assenza di concessione edilizia ma ammissibili a sanatoria edilizia. L'utilizzo dei pozzi neri per i predetti insediamenti può essere autorizzato, *nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta in materia di rifiuti*, qualora un tecnico abilitato attesti, con idonea relazione tecnica giurata, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale interessato, e vengano mantenute le caratteristiche quali-quantitative dello scarico; *per "mantenimento delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico" è da intendersi anche il mantenimento della destinazione urbanistica dell'insediamento, fatte salve le deroghe previste dalla L.R.25/94 sull'agriturismo.*

17. B La **fitodepurazione** – È un processo naturale di trattamento delle acque reflue domestiche basato sui processi fisici, chimici e biologici caratteristiche degli ambienti acquatici e delle zone umide. Si tratta essenzialmente di sistemi ingegnerizzati progettati per riprodurre i naturali processi autodepurativi presenti nelle zone umide. Tali sistemi sono posti a valle di un primo trattamento del refluo tramite degrassatore e fosse imhoff; possono essere a flusso sub-superficiale orizzontale o verticale. Detti impianti di fitodepurazione possono essere:

- sistemi di trattamento migliorativo da adottare per reflui che recapitano in corpi ricettori ritenuti sensibili o per scarichi di insediamenti con un numero di abitanti equivalenti superiore a 40 A.E.
- sistema di trattamento a ciclo chiuso calcolato in modo che l'acqua prodotta venga smaltita per effetto evapotraspirativo e non come scarico sul suolo; le vasche evapotraspirative devono essere impermeabili rispetto al terreno su cui sono allocate e deve essere prevista una vasca a tenuta che raccolga eventuali surplus di acque reflue non efficacemente evaporate; le acque defluite in tale vasca dovranno essere riammesse al sistema distributivo a mezzo pompa temporizzata;

Il sistema di fitodepurazione a ciclo chiuso è consentito solamente *per gli insediamenti non adeguabili* realizzati in data antecedente alla legge regionale n° 27 del 15/05/1987, o in assenza di concessione edilizia ma ammissibili a sanatoria edilizia. Il dimensionamento dell'impianto è da prevedere per un minimo di 10 mq per A.E. e per un massimo di 8 A.E.

Il titolare dell'impianto di fitodepurazione a ciclo chiuso dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e della flora ivi prevista; provvederà al mantenimento di tutte le condizioni utili al buon funzionamento dell'impianto e alla sostituzione delle piante secondo necessità, qualora eventi impreveduti determinino una perdita di quelle già attecchite.

Art. 18 – Scarichi sul suolo per le acque reflue meteoriche

Le acque meteoriche si differenziano in:

- **acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)** – acque corrispondenti ai primi 15 minuti di ogni singolo evento meteorico. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
- **acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC)** – acque meteoriche derivate da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali pubblici di sosta e di movimentazione automezzi

18. A Per gli scarichi sul suolo di acque meteoriche degli insediamenti di cui all'Allegato 3 potrà essere prescritta l'installazione di idoneo impianto di trattamento appositamente dimensionato, per la frazione di "prima pioggia". Per il dimensionamento di detti impianti è da considerare come parametro minimo di riferimento un volume di prima pioggia pari a 5mm/mq di superficie impermeabile con un parametro di restituzione pari ad 1. Il trattamento dovrà garantire il rispetto della tab. 3 (scarico in acque superficiali) e tab. 4 dell'allegato 5 al D.lgs 152/2006, rispettivamente se trattasi di scarico in acque superficiali o scarico sul suolo.

18. B Le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) devono essere raccolte il più possibile con vasche, serbatoi ecc. opportunamente dimensionate al fine di un loro riutilizzo a scopi igienici o irrigui (innaffiare orti, giardini, aree a verde pubblico o riutilizzati nei servizi igienici); per gli esuberi devono essere adottate forme di scarico autonomo fatte salve le direttive degli uffici Urbanistica e SUAP.

18. C Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto.

Art. 19 – Scarichi sul suolo per le acque reflue di raffreddamento

19. A Le acque usate esclusivamente per il raffreddamento (acque di raffreddamento da climatizzatori, scarico condense di impianti frigo, che non subiscono processi chimici o di contaminazione), ad esclusione delle acque di raffreddamento provenienti da insediamenti industriali, potranno essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti nel precedente art. 18.B;

19. B Nel caso di acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti industriali verrà individuato caso per caso il corpo ricettore; dovrà essere predisposto l'apposito pozzetto di ispezione per consentire alle autorità competenti ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, ed essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico preventivamente autorizzati.

Art. 20 - Presentazione della domanda per autorizzazione allo scarico e contenuto della stessa

20. A La domanda di autorizzazione allo scarico in bollo è presentata presso i protocolli comunali dal titolare e/o dagli aventi titolo all'uso dello scarico utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento e completa degli elaborati tecnici indicati nel modello stesso. Deve essere effettuato dal titolare dello scarico, o suo delegato, un versamento di € 30,00 tramite c/c postale 10622975 – Tesoreria Comunale, indicando nella causale: diritti di segreteria per il rilascio autorizzazione allo scarico

20. B Qualora non vengono utilizzati i modelli predetti, la domanda dovrà comunque fare un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, riportare i dati anagrafici e di residenza dei richiedenti, codice fiscale/partita IVA nel caso di Ditte, l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e

20. A La domanda di autorizzazione allo scarico in bollo è presentata presso i protocolli comunali dal titolare e/o dagli aventi titolo all'uso dello scarico utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento e completa degli elaborati tecnici indicati nel modello stesso. Deve essere effettuato dal titolare dello scarico, o suo delegato, un versamento di € 30,00 tramite c/c postale 10622975 – Tesoreria Comunale, indicando nella causale: diritti di segreteria per il rilascio autorizzazione allo scarico

20. B Qualora non vengono utilizzati i modelli predetti, la domanda dovrà comunque fare un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, riportare i dati anagrafici e di residenza dei richiedenti, codice fiscale/partita IVA nel caso di Ditte, l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo, il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato ed il quantitativo annuo di acqua prelevata, la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti, il corpo recettore dello scarico, il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato. Alla detta domanda devono essere allegati gli elaborati grafici (planimetria della zona, planimetria di massima dell'edificio con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e delle acque meteoriche, l'indicazione dei pozzetti di campionamento, una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta identificazione catastale del/i punto/i di scarico), relazione tecnica la quale deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali del dimensionamento, lo schema a blocchi, gli spaccati costruttivi per impianti di sub-irrigazione o fitodepurazione, le direttive per una corretta gestione degli impianti progettati, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, nel caso in cui sia proposto uno scarico sul suolo è necessario allegare una relazione idrogeologica da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare la scelta del tipo di impianto ed il suo dimensionamento, la profondità della falda idrica e la non interferenza dello scarico con la stessa, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo; dovrà essere evidenziata la mancanza di pozzi di approvvigionamento ad uso pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo. Tutti gli elaborati grafici e le relazioni devono essere realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.

20. C I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. Qualora fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico la domanda deve essere effettuata e firmata di tutti.

20. D La domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente al permesso a costruire (Concessione Edilizia – Autorizzazione Edilizia – D.I.A.). La proposta progettuale verrà esaminata dall'ufficio preposto nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 21 – Modalità e tempi di istruttoria

21. A Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di approvazione o non approvazione della proposta progettuale, di autorizzazione o di archiviazione entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla acquisizione della detta.

21. B Il competente ufficio istruisce la pratica, verificando la completezza della istanza della documentazione allegata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nella legge regionale e nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

21. C Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche contemplate nel presente regolamento, l'ufficio competente valuterà caso per caso, secondo normativa vigente, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato, e procederà

all'approvazione previo parere preventivo della Commissione Provinciale Tutela Ambiente territorialmente competente. Tale parere potrà essere richiesto ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze della CPTA per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

21. D Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile della istruttoria avvisa il richiedente, e contestualmente chiede se necessaria, la presentazione di ulteriori copie degli allegati.

21. E Completata la istruttoria della pratica l'ufficio competente procederà a redigere un provvedimento di approvazione o non approvazione della proposta progettuale, di autorizzazione o di archiviazione entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla presentazione dell'istanza. Superati i 60 gg. La Ditta richiedente può avvalersi della richiesta di apposita conferenza di servizi che deve essere convocata entro gg.15 dalla richiesta.

21. F Nel caso in cui l'istruttoria accerti che la documentazione non è conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui non sia possibile approvare la proposta progettuale e/o rilasciare il provvedimento, il *responsabile della istruttoria respinge la richiesta e avvisa il richiedente della non approvazione della proposta progettuale e dell'archiviazione del procedimento entro i successivi 30 giorni*. Qualora entro i termini predetti venga presentata altra proposta progettuale adeguata, si provvederà alla nuova istruttoria nei termini di cui al comma 21.A.

21. G L'ufficio competente detiene il registro di tutte le proposte progettuali esaminate e delle autorizzazioni allo scarico rilasciate.

21. H Per i *procedimenti soggetti a procedura SUAP* la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico, e per quanto concerne l'approvazione della proposta progettuale si applicano i termini previsti per i procedimenti SUAP, mentre l'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla acquisizione/presentazione della perizia tecnica asseverata attestante la regolare esecuzione delle opere in conformità alla normativa del settore ed alla proposta progettuale approvata;

21. I Per i *procedimenti soggetti all'acquisizione della Concessione Edilizia* la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno della richiesta di concessione edilizia, l'approvazione della proposta progettuale e/o il rilascio dell'autorizzazione allo scarico avverrà entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla acquisizione/presentazione della perizia tecnica giurata attestante la regolare esecuzione delle opere in conformità alla normativa del settore ed alla proposta progettuale approvata;

21. J La istruttoria avverrà con carattere di urgenza, qualora per il rilascio di concessione edilizia e/o di certificato di agibilità l'interessato abbia versato gli oneri relativi alla istruttoria urgente.

Art. 22 – Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi delle acque reflue devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente dirigente comunale, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, della legge dalla legge n° 27/86 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Autorizzazione allo scarico sarà rilasciata in carta resa legale entro 60 giorni dalla richiesta.

Il ritiro del provvedimento deve essere effettuato dal titolare dello scarico, o suo delegato, previo versamento di € 30,00 tramite c/c postale 10622975 –Tesoreria Comunale, indicando nella causale: diritti di segreteria per il rilascio autorizzazione allo scarico.

Qualora l'autorizzazione interessa più titolari l'originale in bollo del provvedimento sarà rilasciato ad uno dei titolari all'uopo delegato.

autonomamente compiere. Le spese degli eventuali controlli analitici disposti dagli uffici preposti sono a carico del richiedente.

22. A I titolari di autorizzazioni allo scarico sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché di quelli generali contenute nel D.Lgs 152/2006, e nella legge regionale n° 27/1986 e alle loro successive modifiche ed integrazioni.

22. B Le suddette autorizzazioni ogni volta che si constatino difformità rispetto ai valori di portata e ai parametri tabellari o alle condizioni presenti nella stessa, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, possono essere sospese e/o revocate nel rispetto di quanto dettato dall'art. 130 del D.Lgs 152/2006.

22. C Ogni variazione di portata, composizione dello scarico o difformità alla prescrizioni autorizzative, sia programmata che incidentale, dovrà determinare, a cura del titolare dello scarico, in autotutela la immediata sospensione dello scarico e l'evento dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto all'Amministrazione per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

22. D Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari. Qualora nello scarico interessato vengono convogliate acque reflue industriali dovranno essere previsti singoli pozzetti d'ispezione per il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.

22. E La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:

- per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
- per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.

22. F Tutti i titolari e/o i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso e sono tenuti a comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità della autorizzazione e ogni altra variazione all'impianto di trattamento e smaltimento o alla natura quali - quantitativa delle acque reflue.

22. G Gli impianti autorizzati devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Dove previsto, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione, di estrazione dei fanghi e di eventuali autocontrolli, necessarie al corretto funzionamento dell'impianto stesso e di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, devono essere acquisiti dalla ditta fornitrice manuali d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso.

22. H La comunicazione di variazione di titolarità dello scarico deve essere fatta contestualmente dal titolare uscente e dal titolare subentrante dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 gg. dal subentro. In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto è tenuto a trasmettere al cessionario, copia dell'autorizzazione allo scarico; il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed attenersi alle prescrizioni della stessa; **la predetta comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare dello scarico.**

22. I L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

Art. 23 – Contenuto – Durata e Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).

Il periodo di validità, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è di anni quattro dal momento del rilascio. **Sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.** Nelle more dell'ottenimento del suddetto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

23. A Qualora non venga formalizzata la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, prima della scadenza della stessa, lo scarico sarà considerato non autorizzato, verranno applicate le sanzioni previste nel presente regolamento e **dovrà essere chiesta nuova autorizzazione.** *non esuficim*

23. B **Le autorizzazioni rilasciate agli insediamenti civili di Classe A si intendono tacitamente rinnovate** con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, qualora non siano intervenute modifiche agli impianti, alla natura quali-quantitativa dei reflui, alla titolarità dello scarico.

23. C **Le autorizzazioni rilasciate agli insediamenti civili di Classe B, C e agli insediamenti produttivi sono soggetti a rinnovo.** L'istanza, in bollo, redatta secondo modello allegato al Regolamento (o contenente tutti gli elementi nella stessa indicati) deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

23. D La modalità semplificate di rinnovo dell'autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

23. E Qualora il titolare dello scarico abbia necessità di apportare **modifiche sostanziali allo scarico e/o all'impianto autorizzato**, quali modifiche di destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile che comportino variazioni alla natura quali-quantitativa dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (A.E.), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve chiedere nuova autorizzazione allo scarico, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Art. 24 – Scarichi esistenti non conformi al presente regolamento

I titolari di scarichi non in pubblica fognatura non autorizzati devono inoltrare istanza di autorizzazione come per i nuovi scarichi, corredata di una perizia tecnica giurata attestante che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e che è stato

conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica. Istanza ed elaborati tecnici devono essere redatti secondo quanto indicato all'art 20. Qualora i documenti da allegare alla domanda siano contenuti in tutto o in parte in una pratica edilizia, indicata nella domanda e presente nell'archivio di questa Amministrazione comunale, l'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica se questi siano congrui e sufficienti o debbano essere integrati.

La istruttoria della pratica sarà effettuata secondo quanto indicato all'art. 21.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, si procederà secondo quanto previsto all'art 21 punto 21 C,

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. E' fatto obbligo, al Titolare dello scarico di provvedere all'adeguamento entro i successivi sei mesi.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata secondo quanto indicato all'art. 22 e seguenti.

CAPO IV Collaudo e sanzioni

Art. 25 – Collaudo

Tutte le condotte di adduzione al sistema di trattamento e smaltimento dei reflui, i relativi presidi, il sito dello scarico, devono essere completamente ultimati e dichiarati regolarmente eseguiti con Perizia Giurata redatta dal direttore dei lavori o dal costruttore o da tecnico abilitato incaricato all'uopo dal titolare dell'insediamento e prodotta all'ufficio competente prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Il proprietario non è esonerato dalle responsabilità e dalle garanzie circa il non corretto e non appropriato funzionamento dell'impianto fognario e di tutto il sistema di trattamento e smaltimento dei reflui, restando il proprietario e/o il gestore dello scarico, unico ed esclusivo responsabile delle opere comunque attivate.

L'esito positivo di eventuale sopralluogo da parte del tecnico comunale, non implica assunzione di responsabilità dello stesso verso terzi, intendendo che ogni responsabilità sarà a carico del richiedente l'allacciamento.

L'attività di vigilanza sarà espletata dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale competente secondo quanto dettato all'art. 26 del presente Regolamento

Art. 26 - Vigilanza

Fatto salvo quanto dettato dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per esercitare la vigilanza sulle condotte e sui pozzetti di ispezione gli incaricati dell'Amministrazione Comunale competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accesso alle proprietà private al fine di accertare manomissioni, alterazioni o guasti nonché per controllare la qualità e la quantità delle acque immesse nelle fognature ed effettuare prelievi e campionamenti. I costi dell'attività di controllo, l'esecuzioni di prelievi e dei successivi accertamenti analitici sono a carico del titolare dello scarico.

Di regola le ispezioni avranno luogo di giorno, anche senza preavviso, salvo sempre i casi di urgenza - da valutarsi dal personale operativo sotto la propria diretta responsabilità - ed avverranno possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.

Nel caso di opposizione, intralcio, rifiuto od ostacolo, l'Amministrazione provvederà alla immediata chiusura dello scarico che sarà protratta fino a che le ispezioni, le verifiche, i campionamenti o i prelievi non abbiano potuto aver luogo e non sia stata accertata la perfetta regolarità degli impianti e degli scarichi senza che l'utente possa vantare diritto alcuno a compensi o indennizzi di sorta e salva ed impregiudicata comunque l'eventuale azione penale.

Art. 27 – Sanzioni

L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

27. A Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui alla Parte Terza, Titolo V del D.Lgs.n°152/2006, in caso di inosservanza al Regolamento ed alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Dirigente incaricato procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

27. B Il dirigente può disporre la revoca dell'autorizzazione allo scarico in qualunque momento quando:

- a) si effettua uno scarico di reflui con caratteristiche qualitative e/o quantitative difformi da quanto dichiarato e comunque qualora i parametri tabellari siano uguali o maggiori del 30% ai limiti previsti nella tabella di accettabilità o di quelli riportati nel dispositivo di autorizzazione allo scarico;
- b) per immissione preventivamente non autorizzata di reflui provenienti da altri insediamenti produttivi anche se aventi le stesse caratteristiche di quelle dichiarate;
- c) per disposizioni delle Autorità competenti;
- d) nel caso che, a giudizio insindacabile del Dirigente, l'ulteriore scarico degli affluenti, pur se precedentemente autorizzato, possano arrecare gravi pregiudizi al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e /o del sito interessato allo smaltimento.

27. C Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono contestate dal personale tecnico preposto, mediante apposito verbale, di cui una copia viene rilasciata all'Utente e una copia viene trasmessa agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali.

27. D Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento euro) ad un massimo di € 1.000,00 (mille euro), come istituite con l'approvazione del presente Regolamento.

Art. 28 – Risarcimento danni

L'Utente è tenuto a risarcire eventuali danni, arrecati dalle caratteristiche quali-quantitative del proprio scarico alle infrastrutture comunali, e comunque conseguenti al mancato rispetto del presente Regolamento, l'Utente collegato direttamente o con scarico saltuario è inoltre tenuto al pagamento di una penale per danni prodotti al processo di depurazione a causa della presenza nel proprio scarico di sostanze tossiche o inibenti. Qualora il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 29 - Norme transitorie

Per le sole costruzioni iniziate in periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si procederà ad autorizzare lo scarico in conformità al parere reso in fase di istruttoria della istanza.

Art. 30 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione.

Allegato 1

Insedamenti produttivi e insediamenti sedi di attività di produzione di beni e/o di servizi che danno origine a scarichi assimilabili alle "acque reflue domestiche"

Ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche si fa riferimento alla normativa di assimilabilità di cui all'art. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011 n° 227; per facile consultazione si allegano la Tabella 1 e la Tabella 2 dell'Allegato A del predetto DPR 227/2011.

Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche


Tabella 1.

	<i>Parametro/sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
1	<i>Portata</i>	<i>mc/giorno</i>	<i><15</i>
2	<i>pH</i>		<i>5,5-9,5</i>
3	<i>Temperatura</i>	<i>C°</i>	<i><30</i>
4	<i>Colore</i>		<i>Non percettibile con diluizione 1 : 40</i>
5	<i>Materiali grossolani</i>		<i>Assenti</i>
6	<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	<i><700</i>
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	<i><300</i>
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	<i><700</i>
9	<i>Rapporto COD/BOD5</i>		<i><2,2</i>
10	<i>Fosforo totale (come P)</i>	<i>mg/l</i>	<i><30</i>
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	<i>mg/l</i>	<i><50</i>
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>mg/l</i>	<i><0,6</i>
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>mg/l</i>	<i><30</i>
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	<i><40</i>
15	<i>Tensioattivi</i>	<i>mg/l</i>	<i><20</i>


Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

Tabella 2.**Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

ATTIVITA'	
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiere barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).



18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.




Allegato 2**POZZETTO DI CAMPIONAMENTO (POZZETTO FISCALE)**

Tale pozzetto deve essere:

- individuato ed ubicato in modo inequivocabile in planimetria, e presso l'insediamento segnalato con apposito cartello in modo da consentire, a qualsivoglia organo di controllo, di accedere alle operazioni di prelievo delle acque di scarico;
- sempre accessibile e deve avere caratteristiche tecniche conformi a quanto stabilito dal Manuale UNICHIM – Quaderno n. 92/1977 che, nella fattispecie, detta le seguenti misure minime:

Dimensione minima in pianta: 50 x 50 cm
 Altezza tubo ingresso dal fondo del pozzetto: maggiore/uguale a 50 cm
 Sbalzo tubo di ingresso dal filo della parete : maggiore/uguale a 10 cm
 Posizione tubo uscita : a fondo del pozzetto ed a filo parete



Allegato 3

Elenco degli Insediamenti soggetti al trattamento delle acque meteoriche:

- Industria petrolifera
- Industria chimiche
- Trattamento e rivestimento dei metalli
- Concia e tinture delle pelli e del cuoio
- Produzione della pasta carta, della carta e del cartone
- Produzione di Pneumatici
- Stazione di distribuzione di carburante
- Autofficine
- Carrozzerie
- Autolavaggi
- Depositi di mezzi di trasporto pubblico
- Deposito di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi
- Deposito di rottami
- Deposito di veicoli destinati alla demolizione
- Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

Allegato 4**POZZETTO DEGRASSATORE**


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TECNICO – FUNZIONALI

- Rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli/grassi/detersivi
- Vasca di calma dotata di due setti semisommersi che realizza tre scomparti con funzioni:
Smorzare la turbolenza del flusso (prima camera); Separare oli e grassi (seconda camera);
Deflusso dell'acqua degrassata (terza camera)
- Volume utile del degrassatore: orientativamente in relazione agli AE (50/60 lt per AE) con un minimo assoluto di lt 500 ovvero mc. 0,50

I pozzetti degrassatori devono essere installati ove previsti all'uscita degli scarichi di tutte le acque reflue ad esclusione di quelle provenienti dai WC., ed a monte della fossa imhoff.

L'efficienza del degrassatore è legata alla esecuzione con regolarità delle normali operazioni di manutenzione: rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato nel fondo, la cui frequenza minima deve essere almeno annuale.

Schema pozzetto degrassatore



Allegato 5

Schema di domanda in bollo di autorizzazione allo scarico, per insediamenti ricadenti in zone non servite da rete fognante

Al Dirigente del Settore

Comune di Modica

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di reflui sul suolo ai sensi del Regolamento Comunale sugli scarichi approvato con Delibera Consiglio Comunale n° del

Ditta:

Insedimento destinato a uso

Sede dell'insediamento

Il Sottoscritto nato a
 il residente in
 in via
 in
 qualità di
contestualmente al sig. (indicare tutti i dati anagrafici e di residenza) in
 qualità di

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico dei reflui prodotti nell'insediamento (*barrare la parte di interesse*)

esistente realizzato con concessione edilizia n° del sito
 in Via..... catastalmente individuato con foglio n° particelle n°

da realizzare su terreni siti in C.da / Via catastalmente
 individuati con foglio n° particelle n°

caratterizzato da (*barrare la parte di interesse*)

un numero di vani inferiore / superiore a 50

una cubatura inferiore/ superiore a 5.000 mc

destinato ad attività: residenziale attività produttiva di servizi

da cui avrà origine lo scarico di acque reflue di tipo:

domestico industriale assimilabile a domestico industriale

stimabile in metri cubi/anno e in n°/Abitanti Equivalenti

L'approvvigionamento idrico avviene a mezzo

stimato in metri cubi/anno.

Il corpo ricettore dello scarico è il suolo e il sistema di trattamento e smaltimento adottato e /o proposto è:

.....
.....
.....

Si allegano in triplice copie:

planimetria della zona

planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e delle acque meteoriche, l'indicazione dei pozzetti di campionamento, una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta identificazione catastale del punto di scarico,

relazione tecnica (deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali del dimensionamento, lo schema a blocchi, gli spaccati costruttivi per impianti di sub-irrigazione o fitodepurazione, le direttive per una corretta gestione degli impianti progettati, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso)

relazione idrogeologica e di impatto ambientale a firma di un geologo abilitato (nel caso in cui sia proposto un impianto di sub-irrigazione, pozzo assorbente o qualsiasi altra modalità di scarico sul suolo) sulla natura e sulla struttura delle unità geologiche interessate allo scarico con particolare riguardo: a) alle

condizioni di permeabilità del terreno ed alla natura del sistema di smaltimento adottato; **b)** presenza di vincoli idrogeologici nell'area interessata e sull'eventuale interferenza fra i sistemi di smaltimento da adottare con fonti di approvvigionamento pubblici (D.P.R. 236/88); **c)** il rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.L.vo 152/06, relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano **c)** sulla capacità di assorbimento del terreno dei reflui da smaltire e che gli stessi non modificano le caratteristiche pedologiche né modificano le caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee. Inoltre, dovrà, fissare in funzione della natura del terreno i parametri unitari/utenti (ml - mq) da utilizzare per il dimensionamento dei sistemi di smaltimento (canali disperdenti, pozzi assorbenti, ecc).

○ dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo; dovrà essere evidenziata la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione

Modica, li

Allegato 6

Schema di Domanda in Bollo di **RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E CIVILI**

Al Dirigente del Settore

Comune di Modica

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione allo scarico di reflui sul suolo ai sensi del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011

Ditta:

Sede dell'insediamento

Il Sottoscritto nato a il
..... residente in Via
..... in qualità di
..... contestualmente al sig. (indicare
tutti i dati anagrafici e di residenza) in qualità di
.....

CHIEDE

Il Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n° del relativa ai reflui prodotti nell'insediamento sito in C.da / Via destinato ad attività (barrare la parte di interesse):

- attività produttiva di servizi

da cui avrà origine lo scarico di acque reflue di tipo:

- domestico industriale assimilabile a domestico industriale

L'Insediamento è stato dichiarato agibile con provvedimento del n° (allegato in copia per facilità di consultazione)

Si allega in triplice copia dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle caratteristiche dello scarico esistente.

Li.....

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445,

SULLE CARATTERISTICHE DELLO SCARICO ESISTENTE.

Il **Sottoscritto** nato a il
..... residente in Via
..... in qualità di
..... contestualmente al sig. (indicare
tutti i dati anagrafici e di residenza) in qualità di titolare dello scarico di cui all'Autorizzazione n° del
..... relativa ai reflui prodotti nell'insediamento sito in C.da /
Via..... destinato ad attività (barrare la parte di interesse):

attività produttiva di servizi

da cui avrà origine lo scarico di acque reflue di tipo:

domestico industriale assimilabile a domestico industriale

ATTESTA

che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

MODICA li

FIRMA

.....

Allegare fotocopia del documento di identità


Allegato 7

**SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO TIPO DI TRATTAMENTO
REFLUI CON SCARICO SUL SUOLO**

Legenda: **1** pozzetto di confluenza acque nere ed acque grigie chiarificate; **2** pozzetto di cacciata;

3 scarico sul suolo a mezzo canale disperdente, pozzo disperdente , ecc

Per una migliore qualità dei reflui da immettere al suolo, dopo la chiarificazione, è possibile prevedere un impianto di fitodepurazione



Sommario

<u>CAPO I</u>	pag. 01
Art. 1 – Premesse	pag. 01
Art. 2 – Definizioni.....	pag. 01
Art. 3 – Classificazione degli insediamenti.....	pag. 02
Art. 4 – Ambito di applicazione	pag. 03
Art. 5 – Pubblicità	pag. 04
 <u>CAPO II</u>	 pag. 05
Art. 6 – Sistemi di fognatura.....	pag. 05
Art. 7 – Immissione nei collettori di fognatura.....	pag. 05
Art. 8 – Scarichi vietati nella pubblica fognatura.....	pag. 06
Art. 9 – Scarichi ammessi in fognatura.....	pag. 07
Art. 10 - Domanda di allacciamento.....	pag. 07
Art. 11 - Autorizzazione all'allaccio e scarico in pubblica fognatura	pag. 07
Art. 12 - Rinnovo della autorizzazione allo scarico.....	pag. 08
 <u>CAPO III</u>	 pag. 09
Art. 13 - Ammissibilità degli scarichi.....	pag. 09
Art. 14 - Scarico sul suolo degli insediamenti di classe A	pag. 09
Art. 15 - Scarico sul suolo degli insediamenti di classe B e C.....	pag. 11
Art. 16 - Scarico sul suolo di insediamenti Produttivi	pag. 11
Art. 17 - Scarico sul suolo alternativi per le acque reflue domestiche	pag. 12
Art. 18 - Scarico sul suolo per le acque reflue meteoriche	pag. 13
Art. 19 - Scarico sul suolo per le acque reflue di raffreddamento	pag. 13
Art. 20 - Presentazione della domanda per autorizzazione allo scarico e contenuto della stessa.....	pag. 13
Art. 21 - Modalità e tempi di istruttoria	pag. 14
Art. 22 - Autorizzazione allo scarico	pag. 15
Art. 23 - Contenuto -Durata e Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.....	pag. 17
Art. 24 - Scarichi esistenti non conformi al presente regolamento	pag. 18
 <u>CAPO IV</u>	 pag. 19
Art. 25 - Collaudo	pag. 19
Art. 26 - Vigilanza	pag. 19
Art. 27 - Sanzioni	pag. 19
Art. 28 - Risarcimento danni	pag. 20
Art. 29 - Norme transitorie	pag. 20
Art. 30 - Entrata in vigore	pag. 21
 <u>ALLEGATI</u>	
Allegato 1 – tab. 1: Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche	pag. 22
Allegato 1 – tab. 2: Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche	pag. 23
Allegato 2 - Pozzetto di campionamento (pozzetto fiscale)	pag. 25
Allegato 3 – Elenco degli insediamenti soggetti al trattamento delle acque meteoriche	pag. 26

Allegato 4 - Pozzetto degrassatore.....	pag. 27
Allegato 5 - Schema di domanda in bollo di autorizzazione allo scarico, per insediamenti ricadenti in zone non servite da rete fognate	pag. 28
Allegato 6 - Schema di domanda in bollo di rinnovo autorizzazione allo scarico, per insediamenti produttivi e civili Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445	pag. 31
Allegato 7 - Schema di massima impianto tipo di trattamento reflui con scarico sul suolo	pag. 33